

alla ricorrente in tale decisione e, in terzo luogo, domanda riconvenzionale della Commissione diretta all'aumento di detto importo.

Dispositivo

- 1) L'importo dell'ammenda inflitta alla Compañia española de tabaco en rama, SA (Cetarsa) all'art. 3 della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 — Tabacco greggio — Spagna) è fissato a EUR 3 147 300.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La domanda riconvenzionale formulata dalla Commissione europea è respinta.
- 4) La Cetarsa sopporterà otto decimi delle proprie spese e otto decimi delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest'ultima sopporterà due decimi delle proprie spese e due decimi delle spese sostenute dalla Cetarsa.

**Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 3 febbraio 2011 —
Italia / Commissione**

(causa T-205/07)

«Regime linguistico — Pubblicazione sul sito Internet dell'EPSO di un invito a manifestare interesse per la costituzione di un elenco di candidati da assumere in qualità di agenti contrattuali — Pubblicazione in tre lingue ufficiali — Artt. 12 CE e 290 CE — Art. 82 del RAA — Regolamento n. 1»

1. *Unione europea — Regime linguistico — Regolamento n. 1 — Ambito di applicazione — Rapporti tra le istituzioni e il loro personale — Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 1) (v. punti 30-33)*

2. *Unione europea — Regime linguistico — Esistenza di un principio generale che sancisce il diritto di ogni cittadino alla redazione nella propria lingua di qualsiasi atto suscettibile di incidere sui suoi interessi — Insussistenza (Artt. 290 CE e 314 CE; regolamento del Consiglio n. 1) (v. punto 50)*

3. *Funzionari — Agenti contrattuali — Assunzione — Invito a manifestare interesse per la costituzione di un elenco di candidati da assumere in qualità di agenti contrattuali — Pubblicazione sul sito Internet dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) soltanto in alcune lingue ufficiali — Obbligo di adottare misure che permettano all'insieme dei potenziali candidati di venire utilmente a conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'invito — Candidati aventi una sufficiente padronanza di almeno una delle lingue di pubblicazione — Discriminazione fondata sulla lingua — Insussistenza — Candidati aventi soltanto alcune conoscenze di altre lingue ufficiali — Discriminazione fondata sulla lingua (Art. 12 CE; regime applicabile agli altri agenti, art. 82, n. 1) (v. punti 52-54, 58-59, 63-64)*

Oggetto

Domanda di annullamento dell'invito a manifestare interesse EPSO/CAST/EU/27/07, per la costituzione di un elenco di candidati da assumere in qualità di agenti contrattuali per lo svolgimento di diverse mansioni all'interno delle istituzioni e delle agenzie comunitarie, pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) il 27 marzo 2007.

Dispositivo

- 1) L'invito a manifestare interesse EPSO/CAST/EU/27/07, per la costituzione di un elenco di candidati da assumere in qualità di agenti contrattuali per lo svolgimento di diverse mansioni all'interno delle istituzioni e delle agenzie comunitarie, pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio europeo di selezione del personale il 27 marzo 2007, è annullato.
- 2) La Repubblica italiana e la Commissione europea sopportano le proprie spese.

**Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 3 febbraio 2011 —
Gühring / UAMI (Combinazione di giallo ginestra e di grigio argento e
combinazione di giallo ocra e di grigio argento)**

(cause T-299/09 e T-300/09)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario consistente in una combinazione dei colori giallo ginestra e grigio argento — Domanda di marchio comunitario consistente in una combinazione dei colori giallo ocra e grigio argento — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esame d'ufficio dei fatti — Art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Art. 75 del regolamento n. 207/2009»

1. *Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Motivazione delle decisioni — Art. 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 — Portata identica a quella dell'art. 253 CE (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, prima frase) (v. punto 16)*